

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.135 dell' 8 giugno, il Decreto-Legge n.79/2021 dell'8 giugno che riconosce un *Assegno Temporaneo* su base **mensile** a decorrere **dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, ai **nuclei familiari** che *non* abbiano diritto **all'assegno per il nucleo familiare** (ANF) di cui all' art. 2 del DL 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 153/1988.

### **Assegno temporaneo: cos'è.**

A decorrere dal **1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, è introdotto un **assegno temporaneo** (“**assegno ponte**”). L'assegno spetta ai **nuclei familiari con figli minori a carico** che non hanno diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), ossia:

- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell'ANF.

I nuclei che possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati. Come presentare domanda La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso una delle seguenti modalità:

- Portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito [www.inps.it](http://www.inps.it):
- a. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- b. Carta d' Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- c. Carta Nazionale dei Servizi (CNS); d. PIN rilasciato entro il 1° ottobre 2020;
- Contact Center Integrato chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Enti di patronato.

### **Requisiti per l'accesso.**

1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2. essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

3. essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5. con riferimento alla **condizione economica**, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, **in corso di validità**, calcolato ai sensi dell'art.7 del medesimo DPCM.

L'assegno viene erogato a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia **in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti**:

### **Inoltre**

Il richiedente l'Assegno temporaneo deve essere residente e convivente con il minore. Pertanto, il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune (cfr. l'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) al momento della domanda, ferma restando la possibilità che l'Assegno temporaneo sia erogato nella misura del 50% anche all'altro genitore, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2021, in caso di affidato condiviso dei minori.

### **Criteri per la determinazione dell'assegno.**

L'assegno è determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1, che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. L'assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.

In dettaglio, nella tabella:

- si prevede una soglia di ISEE pari a 7.000 euro, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi;
- si prevede una soglia massima pari a 50.000 euro di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti di cui all'Allegato 1 sono **maggiorati** di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo; ciò a prescindere dal grado di disabilità del minore come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

## Corresponsione, beneficio e modalità di pagamento

### a. Corresponsione

L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al **numero dei figli stessi** e alla situazione economica della famiglia attestata dall'**Isee**; in particolare, gli importi risultano **decrementi al crescere del livello dell'Isee**. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.

### b. Beneficio

Spetta a **decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa**. Solo per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Il beneficio è compatibile con:

1. **Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori**, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
2. **Assegno di natalità** di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
3. **Premio alla nascita**, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
4. **Fondo di sostegno alla natalità** previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
5. **Detrazioni fiscali** previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR;
6. **Assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari**, di cui al D.P.R. n. 797 del 1995;
7. Reddito di Cittadinanza.

**Resta esclusa la compatibilità con l'assegno al nucleo familiare ANF** di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 69 del 1988, nei casi di importi ANF mensili superiori a zero (cfr. la circ. n. 92/2021).

Per i nuclei familiari percettori del **Reddito di cittadinanza**, l'INPS corrisponde d'ufficio l'Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza. Il beneficio mensile è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base del rapporto tra la scala di equivalenza dei

minori e quella complessiva del nucleo determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

I beneficiari di **Reddito di Cittadinanza – RdC non** dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall'INPS sulla carta di pagamento RdC.

### c. Modalità di pagamento

L'assegno temporaneo è **pagato mensilmente dall'INPS** sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:

- Accredito sui rapporti di conto dotati di IBAN, aerea SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
- Bonifico domiciliato al richiedente presso l'ufficio postale;
- Carta di pagamento con IBAN;
- Libretto postale intestato al richiedente.

Il **pagamento** è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell'ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l'assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell'intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l'altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l'opzione scelta.